LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1903

del proprio distretto, si mettessero le parole « ufficio giudiziario di pari grado. »

Riccio Vincenzo, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Riccio Vincenzo, relatore. L'articolo 4 del disegno di legge è preso dall'articolo 158 dell'ordinamento giudiziario. Governo e Commissione hanno tenuto la regola generale di non spostarsi, nei limiti del possibile, dall'ordinamento giudiziario che oramai è in vigore da 32 anni, e che non ha fatto cattiva prova. Le parole quindi dell'articolo 4 sono riportate dall'articolo 158 dell'ordinamento giudiziario. Però la Commissione ha sentito la necessità di riparare ad un inconveniente.

Molte volte avviene che un primo presidente fa un decreto con cui applica un individuo del personale di cancelleria, e poi questo decreto non è mai revocato. Si dà così una lunga durata a questa applicazione, con danno del servizio, con il mantenimento di una permanente ingiustizia, e con danno dell'ufficio dal quale l'individuo è tolto. Allora noi abbiamo stabilito che, preventivamente, si fissi la durata dell'applicazione.

L'onorevole Rossi ha detto: stabilite per legge il numero dei mesi che può durare l'applicazione. Ma come si possono prevedere nella legge le varie esigenze che possono sorgere, come si può stabilire quanto tempo le applicazioni possano durare?

Dirà l'onorevole Rossi: ma è prorogabile questo decreto o no? Sicuro che è prorogabile, e la proroga dipende dalle necessità.

La remora che noi abbiamo messa della determinazione del tempo è tale un cancello dentro il quale deve essere stretta l'azione del primo presidente di Corte d'appello, che a noi pare che basti. Al di là di così, il volere impedire che si possa rinnovare l'applicazione, il voler fissare preventivamente per legge il numero di mesi, ci pare possa far correre il pericolo che ad alcuni bisogni non si riesca a provvedere sufficientemente.

Quanto poi all'altra questione, vale a dire se l'applicazione si possa fare soltanto tra funzionari di pari grado, io rispondo che in massima deve essere così, e non v'è bisogno che in un testo di legge si dica che diversamente di così non debba avvenire; ma bisogna anche considerare le circostanze speciali, per cui manchi, in un determinato distretto, un cancelliere di tribunale, nel qual caso occorrerà prendere un vice-cancelliere.

Evidentemente però il criterio direttivo generale è questo: che l'applicazione non possa essere fatta che tra funzionari di pari grado.

Io sono convinto che, con queste spiegazioni, l'onorevole Rossi sarà sodisfatto e voterà l'articolo 4 del disegno di legge.

Pivano. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Pivano. Prima che si voti l'articolo 4 vorrei domandare all'onorevole relatore se non veda un nesso d'identità od almeno di correlazione fra l'articolo 4 e l'articolo 5; perchè io ho proposto un emendamento all'articolo 5 che parmi si possa applicare anche a questo articolo 4.

Nell'articolo 4 infatti non è riportato integralmente l'articolo 158 dell'ordinamento giudiziario, ma vi è una notevole omissione a riparare la quale non serve completamente l'articolo 5. Per cui se Commissione e Ministero credono che vi sia identità o correlazione, io pregherei di esaminare se non fosse il caso di estendere il mio emendamento all'articolo 4.

L'articolo 158 dell'ordinamento giudiziario non contempla soltanto la facoltà del primo presidente della Corte d'appello, ma contempla la stessa facoltà pel presidente del Tribunale. Per cui sembra che sia interpretazione giusta e logica di questo articolo, come del successivo 159, che alle urgenze del servizio presso una Corte di appello provveda il primo presidente della Corte, e alle urgenze, invece, presso un tribunale e le preture, comprese nel suo distretto provveda il presidente del tribunale: almeno così ho interpretata io la legge, e mi pare che sia logico e giusto.

Ora mi sembra che pretendere che tutte le volte che avviene una vacanza temporanea in una pretura intervenga un decreto non del presidente del tribunale, ma del primo presidente della Corte d'appello, sia un eccessivo accentramento; e che se il primo presidente della Corte d'appello deve occuparsi continuamente a provvedere a queste esigenze di tutto il suo distretto giudiziario, che si comporrà di sette o otto tribunali e di una quantità di preture, egli sarà distolto dal suo più alto ufficio che è quello di sovraintendere all'amministrazione della giustizia ed alla definizione delle cause discusse avanti alla Corte.

Quindi pregherei l'egregio collega relatore e l'onorevole ministro di voler considerare se non sia il caso di applicare al-